

AUTORIPARATORI

Guida per la presentazione della denuncia al registro delle Imprese

Sommario

§ 1. Oggetto	1
§ 2. Normativa di riferimento e ambito di applicazione	1
§ 2.1 Attività non soggette alla nomina di un responsabile tecnico	4
§ 3. Responsabile Tecnico - Requisiti	
§ 4 Immedesimazione Organica.	7
§ 5. Imprese esercenti attività di revisione di veicoli	8
§ 6. Procedimento d'iscrizione e modulistica	8
§ 6.1. Il contenuto della Modulistica	Э
§ 7 Allegati	1
§ 8 Domande Frequenti	1
§ 9 Titoli di studio utili ai fini del riconoscimento per la qualifica d	. 1
responsabile tecnico	5

§ 1. Oggetto

Il presente documento si propone di offrire all'utente una guida sui requisiti che l'ordinamento italiano impone a chi intende svolgere un'attività d'impresa finalizzata alla prestazione di servizi di autoriparazione, secondo la definizione fornita dalla L. 122 del 1992.

§ 2. Normativa di riferimento e ambito di applicazione

(Art. 1, comma secondo e terzo, L. 122/1992)



La legge 122 del 1992 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore.

Analogamente alle attività di facchinaggio, pulizia e impiantistica, anche l'attività di autoriparazione rientra fra quelle tipologie di prestazioni che possono essere correttamente espletate solamente da imprese che risultano regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa.

Il legislatore, anche attraverso modifiche normative introdotte in tempi recenti (da ultimo, art. 1, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 224), ha individuato tre tipologie di prestazioni riconducibili all'attività di autoriparazione:

- a) meccatronica;
- c) carrozzeria;
- d) gommista.

Per tali tipologie di attività, come vedremo, la legge impone alle imprese di nominare un Responsabile tecnico in possesso di taluni requisiti morali e professionali (art. 7 comma primo e secondo della L. 122 del 1992; Infra, § 3).

Conseguentemente, gli interventi diretti a:

- sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi componente, anche particolare dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore,

(ovvero)

- installare, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, impianti e componenti fissi,

rientrano nell'attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 122 del 1992.

Sono "veicoli", secondo quanto disposto dall'art. 46 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), recentemente modificato dalla



Legge 29 luglio 2010, n. 120, "tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superino i limiti stabiliti dal regolamento".

Pertanto, subiscono la vis atractiva della disciplina in esame gli interventi effettuati sui motocicli ¹, risultando i ciclomotori ² già compresi nell'art. 1 comma primo della legge.

Agli obblighi di cui alla legge 122/1992 restano, ancora, assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (art. 10, comma 1, D.P.R. n. 558/1999.

- → Tengasi infine presente che:
- a) l'installazione di ganci traino ovvero di impianti Gpl impongono all'impresa il possesso del requisito della meccatronica.
- b) l'installazione ovvero la sostituzione di vetri dell'autoveicolo, richiede l'abilitazione alla carrozzeria.

Una trattazione a parte è riservata alle imprese esercenti l'attività di revisione degli autoveicoli i cui presupposti sono meglio trattati al § 5.

¹ Si definiscono motocicli i veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

² Si definiscono ciclomotori quei veicoli a motore a due o tre ruote aventi le determinate caratteristiche individuate dalla legge.



§ 2.1 Attività non soggette alla nomina di un responsabile tecnico

Diversamente da quanto si è appena visto, le attività di seguito elencate esulano dagli obblighi di cui alla L. 122 del 1992 (art. 1, n. 2, L. n. 122/92), con la conseguenza che per esse non è necessario nominare un responsabile tecnico.

Tali attività sono, più in particolare, le seguenti:

- autolavaggio;
- rifornimento di carburante;
- sostituzione di filtro dell'aria e dell'olio;
- sostituzione dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel ri spetto delle norme di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

§ 3. Responsabile Tecnico - Requisiti

L'esercizio dell'attività di autoriparatore presuppone che l'imprenditore ovvero un soggetto terzo assuma la qualifica di responsabile tecnico.

Trattasi di una carica R.e.a. che può essere ricoperta laddove sia previamente dimostrato il possesso, da parte del soggetto, di tre requisiti generale, morale e tecnico professionale.

Il responsabile tecnico infatti deve:

A) quanto al requisito generale, essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea cui operi la condizione di reciprocità;



- B) quanto al requisito morale, non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell' esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva; (requisito morale);
- → Il Ministero, con Nota del 30 novembre 1995b n.p. 389878, quanto al requisito di cui alla lettera B), ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che il responsabile tecnico, per possedere i requisiti soggettivi richiesti, "non debba essere incorso in provvedimenti penali per reati comunque connessi all'esercizio di attività di autoriparazione. Si precisa che tale connessione deve intendersi nel senso di ricomprendere nella previsione in esame quelle condotte criminose realizzate utilizzando luoghi e conoscenze tecniche di autoriparazione, includendovi anche ipotesi delittuose comunque connesse in occasione della propria attività".

→ Con l'entrata in vigore del codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), l'impresa o la società, unitamente al responsabile tecnico, sono altresì tenute ad autocertificare, secondo quanto previsto dall'art. 89 del codice antimafia, che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Accanto ai requisiti di **ordine generale** (A) e **morale** (B), il legislatore impone il possesso, in via alternativa, di uno dei i seguenti **requisiti tecnico professionali**:

- C1.1) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni;
- C1.2) qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui



alla lettera c) del presente comma l'esperienza lavorativa si riduce ad un anno (trattasi, in sostanza, dei diplomi rilasciati dagli istituti professionali conseguiti dallo studente al termine di un percorso triennale di studi);

→ Il Ministero, con Note del 12 febbraio 2001, Prot. 502200 e del 9 febbraio 2007, Prot. 0001506, ha chiarito che il requisito previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a), ("avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni") deve essere riferito alla persona e non all'impresa datore di lavoro.

Ne consegue che il dipendente, per maturare il requisito in esame, deve effettivamente aver prestato la propria opera per almeno tre anni negli ultimi cinque anni presso imprese operanti nel settore.

La Camera di Commercio di Pisa, con determinazione del Conservatore n. 97 del 2014, uniformandosi a quanto stabilito da altre Camere di Commercio della Toscana, ritiene che nel concetto di lavoro dipendente possa rientrare altresì l'attività lavorativa espletata dal socio (lavoratore), dal titolare dell'impresa (nell'ipotesi in cui il responsabile tecnico sia terzo rispetto ad essa) nonché dal collaboratore familiare.

(oppure)

C2) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato ³, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

(oppure)

C3) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (trattasi di un titolo

³ Si tenga presente quanto previsto con determinazione n. 97/2014 secondo cui oltre al lavoro dipendente può essere valutata la prestazione lavorativa espletata nella qualità di titolare, socio o collaboratore familiare.



conseguito all'esito di un percorso di studi di durata quinquennale) ovvero un diploma di laurea;

→ Secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, tra i diplomi che danno titolo al riconoscimento dell'idoneità di responsabile tecnico senza pratica lavorativa, deve essere compreso anche il Diploma di Maturità Professionale di Tecnico delle Industrie Meccaniche, equipollente al Diploma di Maturità di Perito Industriale Meccanico (Nota del Ministero della P.I. del 6.11.1995, Prot. 8291/G2).

Si rinvia al § 9 per un elenco dei titoli di studio valutabili ai fini del riconoscimento del requisito in esame.

§ 4 Immedesimazione Organica

Al pari di quanto stabilito per gli impiantisti, il Ministero delle attività produttive, con Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, ha osservato che "perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione". Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un "vincolo stabile e continuativo", che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento dio un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Pertanto, secondo la normativa in materia e tenendo in giusto conto le varie circolari emanate dal Ministero, risultando astrattamente titolari di questa relazione:

- il titolare;
- il lavoratore dipendente;
- il socio prestatore d'opera;
- il familiare collaboratore;
- l'institore;
- l'associazione in partecipazione.



→ Il Ministero, con Circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992, ha puntualizzato che "una stessa persona non può assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa"; ne consegue che ogni officina deve avere un responsabile tecnico, anche se la stessa fa capo alla medesima impresa.

In altre parole, il responsabile tecnico svolge la sua attività esclusivamente per l'officina in cui è preposto; in caso di più officine, l'imprenditore è tenuto a nominare un responsabile tecnico per ogni officina in cui svolge l'attività di autoriparazione.

§ 5. Imprese esercenti attività di revisione di veicoli

Secondo il disposto di cui all'art. 239 del D.P.R. n. 495/1992, l'impresa che intende esercitare attività di revisione di veicoli deve essere in possesso di ulteriori requisiti oltre a quelli contemplati dall'art. 1, comma terzo e 7 comma secondo.

I requisiti, per quanto di competenza della Camera di Commercio, sono i seguenti:

- essere l'impresa abilitata all'esercizio di prestazioni riconducibili alle lettere a), b), c) (meccatronica, carrozzeria, gommista) di cui all'art. 1, comma terzo della legge 122 del 1992;
- essere l'impresa titolare di un'apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia competente in cui ha sede legale l'impresa che dovrà essere allegata alla pratica.

§ 6. Procedimento d'iscrizione e modulistica

L'iscrizione presso la Camera di Commercio di Pisa di un'impresa esercente attività di autoriparazione, nel solco della semplificazione procedimentale, si effettua presentando una segnalazione certificata di



inizio attività (s.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha stabilito la propria sede legale.

La pratica deve **essere presentata telematicamente**, preferibilmente avvalendosi del sistema Comunica-Starweb.

Competente a ricevere la pratica d'iscrizione è la C.c.i.a.a. nel cui territorio l'impresa svolge la propria attività di autoriparazione. In altre parole, e diversamente da quanto previsto per i procedimenti contemplati dalle altre leggi speciali, laddove tale attività sia svolta presso un'unità locale iscritta presso una Camera di Commercio diversa da quella in cui l'impresa ha sede, la pratica dovrà essere trasmessa alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ricompresa l'unità locale.

Ad esempio: sede legale dell'impresa (uffici amministrativi) sita a Pisa e svolgimento dell'attività di autoriparatore presso un'unità locale (officina) sita a Lucca: in tale ipotesi la scia dovrà essere inviata alla Camera di Commercio di Lucca.

→ Modulistica.

La modulistica si compone, oltre alla distinta Fedra di tre modelli che devono essere compilati, sottoscritti ed allegati alla pratica, liberamente e gratuitamente scaricabili dal sito camerale al seguente indirizzo elettronico:

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=772&lang=it

selezionando, nella sezione "modulitstica" (nella colonna a destra della pagina), la voce Autoriparatori.

Una volta selezionata tale voce, si aprirà un file .zip che, dopo la sua decompressione, consentirà all'utente di visualizzare una cartella al cui interno si troveranno tre documenti in formato .pdf:

- Autoriparatori Scia.pdf;
- Autoriparatori Nomina Responsabile Tecnico.pdf;



- Modello Antimafia Am.pdf;

→ Tutti i moduli dovranno essere compilati ed allegati alla pratica e sottoscritti dall'imprenditore e dal nominando responsabile tecnico (ove diverso dal primo).

Quanto alle modalità di compilazione della distinta Fedra si rinvia alla guida online reperibile sul sito Comunica Starweb.

§ 6.1. Il contenuto della Modulistica

L'imprenditore è tenuto a:

- a) specificare le attività, fra quelle elencate nell'art. 1, comma terzo della L. 122 del 1990 che intende esercitare;
- b) dichiarare e comprovare il possesso dei requisiti generali, morali e tecnico-professionali (art. 7, comma 3, L. 122 1992) compilando e sottoscrivendo, in modo digitale o cartaceo, i modelli reperibili sul sito dell'ente camerale, le cui dichiarazioni coinvolgono, fra gli altri, anche l'assenza di requisiti ostativi di cui all'art. 67 del D. Lgs 6/9/2011 n. 159 (Modello AntiMafia);
- b1) qualora l'istante intendesse avvalersi del requisito di esperienza professionale lavorativa, è necessario allegare le buste paga a comprova del triennio lavorativo effettivamente svolto. E' inoltre necessario indicare la tipologia di contratto collettivo applicato dall'impresa nel periodo in cui il lavoratore è stato dipendente nonché indicare la posizione R.e.a. dell'impresa al fine di consentire al Registro Imprese di accertare la veridicità di quanto dichiarato;
- → Per le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all'esercizio di una (o più) di queste attività il diritto di segreteria è maggiorato di un importo pari ad € 15.00, nel caso di società, ovvero ad € 9.00 euro, nel caso di imprese individuali.



L'accertamento dei requisiti (con esclusione di quelli antimafia per i quali l'ente si avvale, per il loro accertamento, della Prefettura di Pisa) e, in caso di esito positivo, la conseguente iscrizione viene effettuata dalla Camera di Commercio, di regola, entro 4 gg dalla data di presentazione della domanda telematica.

§ 7 Allegati

In allegato alla presente Guida la Camera di Commercio ha predisposto dei modelli che dovranno essere allegati alla pratica **Comunica**, i quali dovranno a loro volta essere sottoscritti dal titolare dell'impresa e dal **responsabile tecnico**, e recare la medesima data dell'invio della pratica telematica.

- **l'Allegato I** va compilato sempre e comunque dal legale rappresentante dell'impresa che intende avviare un'attività di cui alla legge 122/1992;
- l'Allegato II va compilato dal Responsabile Tecnico dell'impresa, indifferente essendo la sua qualifica (di titolare dell'impresa ovvero di preposto).

§ 8 Domande Frequenti

Pervengono molti quesiti al Registro Imprese: di seguito, si indicano quelli più frequenti.

- D. Sono già responsabile tecnico: posso rivestire tale carica presso un'altra impresa?
- R. Assolutamente no. Il responsabile tecnico per dettato normativo, svolge tale funzione solamente per una sola officina e, in caso di più officine, il titolare è tenuto a nominare più responsabili tecnici. In tal senso sono previste sanzioni pecuniarie e l'ufficio procederà senza indugio ad inibire l'attività di entrambe le imprese.



D. Intendo avvalermi del requisito del titolo di studio ma non sono a conoscenza dell'abilitazione che mi verrà concessa dalla C.c.i.a.a. Come devo fare?

R. In appendice alla presente guida si può visionare un tabella esemplificativa (non tassativa) che pone in relazione i diplomi con le relative abilitazioni professionali

D. Il mio titolo di studio non è ricompreso fra quelli di cui alla relativa tabella. Cosa devo fare?

R. In tal caso può contattare il responsabile del procedimento e prendere un appuntamento al fine di conoscere le abilitazioni inerenti al relativo titolo di studio. Si ricorda di portare il piano di studi e si avverte che una risposta può attendere l'esito di un'istruttoria *ad hoc* che non sempre è immediata;

D. Quali sono i modelli che devo allegare alla pratica?

R. Sono gli ex I2 (nel caso di nomina di nuovo preposto) o I1 (nel caso di inizio di attività) ovvero S5 con intercalare "P" per il nominando preposto compilato nella sezione relativa alla cariche rea (ex quadro 7 di Fedra);

D. Quali sono i costi della pratica?

R. Nel caso di impresa individuale, essi sono pari a € 27 per diritti (pari a 18 + 9 di maggiorazione ex lege) e 17.50 per bolli; nel caso di società, si tratta di una pratica R.e.a. e dunque la stessa sconta € 45 (30 + 15) per diritti, esente da bolli.

D. Posso far valere una data retroattiva: posso, cioè, presentare una pratica oggi far sì che in visura appaia una data di nomina retroattiva del responsabile tecnico, ad esempio antecedente di 20 giorni dalla data del protocollo?

R. No, in quanto nella specie la s.c.i.a. costituisce un'autodichiarazione i cui effetti decorrono dalla data di protocollo, tale essendo quella la data in



cu l'ufficio procederà ad accertare in capo al nominando responsabile tecnico l'esistenza dei presupposti abilitativi onde procedere, se dovuta, alla relativa iscrizione;

- D. Quali sono le ipotesi più frequenti di sospensioni delle pratiche?
- **R.** Generalmente, le ipotesi più frequenti di sospensione della pratica sono le seguenti:
 - 1) omessa allegazione di una o di entrambe le scia;
 - 2) omessa allegazione delle buste paga quando l'accertamento coinvolge l'ipotesi dell'esperienza lavorativa;
 - 3) errata compilazione della scia responsabile tecnico: solitamente si omette di compilare i quadri relativi all'indicazione dell'impresa in cui il dipendente ha lavorato ovvero il Ccnl applicato (rilevante ai fini di comprendere il livello);
 - 4) assenza dei requisiti perché il titolo di studio non è idoneo in tutto o in parte per le lettere di cui si chiede l'abilitazione;
 - 5) l'esperienza lavorativa non si é protratta per l'intero triennio negli ultimi cinque anni (ovvero si è protratta in un periodo anteriore al quinquennio senza che vi sia stato riconoscimento dall'ente camerale);
 - 6) quando la pratica richiede un'annotazione artigiana, non viene allegata la relativa dichiarazione presso l'I.n.a.i.l né viene auto dichiarata la presentazione della pratica d'iscrizione nel relativo quadro del modello AA;
 - 7) le relative scia non risultano digitalmente sottoscritte dal legale rappresentante (ovvero Imprenditore) dell'impresa oppure presentano una sottoscrizione autografe ma sono prive del documento di riconoscimento;



- 8) assenza della prova del rapporto di immedesimazione tra il responsabile tecnico e l'imprenditore (non è infrequente rilevare l'omessa allegazione del titolo contratto di associazione in partecipazione; contratto di lavoro che fonda il relativo rapporto d'immedesimazione);
- 9) indicazione dell'attività espletata dall'impresa in modo da far ritenere che la stessa sia ascrivibile ad una di quelle di cui alla L. 122/1992;
- D. La mia pratica è stata sospesa per una delle ipotesi di cui al punto precedente: come posso sanarla?
- R. Di seguito sono indicate le modalità per ovviare ai rilievi effettuati dal responsabile dell'istruttoria:
 - 1) allegazione delle due scia debitamente compilate e digitalmente sottoscritte dal legale rappresentante o dall'imprenditore, senza necessità di procedere ad un nuove reinvio;
 - 2) Allegazione delle buste paga, senza necessità di procedere a reinvio;
 - 3) compilazione corretta di nuova scia e allegazione della stessa, senza necessità di procedere al reinvio;
 - 4) riduzione della domanda originaria con richiesta d'iscrizione per una lettera conforme al titolo di studio posseduto; in questo caso è necessario un reinvio; diversamente, la pratica non è sanabile;
 - 5) pratica <u>non sanabile</u>, a meno di non ricorrere ad un diverso requisito professionale;
 - 6) allegare il documento comprovante l'iscrizione presso l'i.n.a.i.l, senza necessità di procedere ad un reinvio;



- 7) sottoscrivere le s.c.i.a. digitalmente e allegarle alla pratica senza necessità di procedere al reinvio;
- 8) allegare il documento comprovante il rapporto d'immedesimazione organica senza necessità di procedere ad un reinvio;
- 9) effettuare un reinvio sul protocollo originario dettagliando l'attività in modo tale da assicurarsi che la stessa non rientra nell'ambito di quelle ex legge 122/1992;
- § 9 Titoli di studio utili ai fini del riconoscimento per la qualifica di responsabile tecnico.

	Meccatronica (i titoli elencati dovranno essere valutati caso per caso)			
Istituto Tecnico	Meccanica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
Industriale	Motoristica			
MECCANICA	X		X	X
Industria	X		X	X
METALMECCANICA				
Industria	X		X	X
NAVALMECCANICA				
MECCANICA DI	X		X	X
PRECISIONE				
TERMOTECNICA	X		X	X



COSTRUZIONI AEREONAUTICHE	X		X	X
ELETTRONICA INDUSTRIALE		X		
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI		X		
ELETTROTECNICA		X		
ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE		X		
ASPIRANTE ALLA DIREZIONE DI MACCHINE DI NAVI	X	X	X	X
MERCI (ISTITUTO TECNICO NAUTICO)				
	Meccatronica (i titoli elencati dovranno essere valutati caso per caso)			
Diplomi di qualifica Professionale	Meccanica Motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
MECCANICO RIPARATORE DI AUTOVEICOLI	X		X	X
OPERATORE MECCANICO	X		X	X
OPERATORE DELLE INDUSTRIE	X	X	X	X



MECCANICHE E DELL'AUTOVEICOLO				
OPERATORE TERMICO	X		X	X
OPERATORE ELETTRONICO		X		
OPERATORE ELETTRICO		X		
Diplomi di Maturità Professionale	Meccanica Motoristica	Elettrauto	Carrozzeria	Gommista
ELETTRICISTA INSTALLATORE ED ELETTROMECCANICO		X		
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE		X		
TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE	X		X	X
TECNICO DELLE INDUSTRIE CHIMICHE		X	X	
TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI	X	X	X	X



TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE E DELL'AUTOVEICOLO	X		X	X
Lauree Quinquennali	Meccanica Motoristica	Elettrauto	Carrozzeri	Gommista
Ingegneria Meccanica	X	X	X	X
Ingegneria Elettrica		X		
INGEGNERIA ELETTRONICA		X		
INGEGNERIA CHIMICA	X	X	X	X
INGEGNERIA AERONAUTICA	X	X	X	X
FISICA	X	X	X	X
Diploma	Meccanica	Elettrauto	Carrozzeri	Gommista
Universitario	Motoristica		a	
Ingegneria Meccanica	X	X	X	X



Ingegneria Elettrica	X	
INGEGNERIA ELETTRONICA	X	

(N.B. Gli elenchi di cui sopra hanno natura esemplificativa e non tassativa. Qualora l'utente fosse in possesso di un titolo di studio non presente fra quelli indicati è vivamente pregato di prendere contatti con il responsabile del procedimento prima di trasmettere la relativa pratica d'iscrizione).